



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**Prima Sezione Civile – Ufficio Fallimenti**

Il Giudice dr.ssa Tiziana Drago,

letta la domanda presentata da [REDACTED]  
[REDACTED] ) in data 9 dicembre 2020 per l'accesso alla  
procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter legge n. 3/2012  
con conseguente nomina del liquidatore;

esaminati i documenti allegati e la relazione dell'organismo di  
composizione della crisi;

evidenziato che con provvedimento del 06.01.2021 è stata rilevata la  
inammissibilità della domanda in quanto comprendente nella liquidazione  
solo una parte del patrimonio;

che con integrazione del 12.01.2021 il piano è stato riformulato  
prevedendosi la liquidazione dell'intero patrimonio secondo le scansioni  
temporali indicate;

**OSSERVA**

La domanda di liquidazione è stata proposta al tribunale competente ai  
sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 3/2012, con la relativa  
documentazione.

Il ricorrente ha chiesto di essere ammesso alla procedura di liquidazione  
del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 in relazione ad una complessiva  
esposizione debitoria di €49.370,47 costituita da debiti personali per tributi  
vari, per residuo di un prestito personale verso Intesa San Paolo S.p.a., per  
residuo di altri finanziamenti verso Spefin Finanziaria S.p.a., Carifin Italia  
S.p.a. e Futuro S.p.a..

Il patrimonio da liquidare, messo dal ricorrente a disposizione dei creditori  
a seguito dell'integrazione del 12.01.2021, è invece costituito da tre  
abitazioni cat. A/3, un lastrico solare cat. F/5, quattro magazzini cat. C/2  
complessivamente stimati nella misura di €151.901,83, da un'autovettura  
del valore di €2.700,00, da titoli di investimento per €13.000,00, nonché da

€275,12 (quale quota del reddito mensile percepito dal debitore) che saranno incassati mensilmente per quattro anni.

Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda debba essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

Dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi si evince: che il ricorrente si trova in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente", che lo stesso non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo 1 della legge n. 3/2012, non essendo, tra l'altro, imprenditore commerciale; la medesima relazione dà altresì atto della completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; dell'esistenza delle esposizioni debitorie nei confronti di San Paolo S.p.a., Spefin Finanziaria S.p.a., Carifin Italia S.p.a., Futuro S.p.a., Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Reggio Calabria e Agenzia Entrate Riscossione nella misura complessiva di €49.370,47 cui vanno aggiunte le spese di procedura pari ad €12.143,50.

Pertanto, non ravvisandosi le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7 comma 2 della legge n. 3/2012, si può concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

Quanto all'importo da escludere dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) legge n. 3/2012, in quanto da destinare al mantenimento personale e familiare del ricorrente, il Tribunale reputa congrua la fissazione nella misura di €1.654,94 indicata in ricorso.

Rientra, pertanto, nel patrimonio da liquidare l'importo maturando di €275,12 mensili per quattro anni.

Può poi senz'altro autorizzarsi la liquidazione secondo le scansioni temporali indicate nell'integrazione del 12.01.2021.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] ex art. 14 ter legge n. 3/2012.

Nomina liquidatori i dott.ri Antonino Spanò e Raffa Fortunata.

Dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Ordina la pubblicazione del decreto (previa omissione della indicazione dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria ([www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it](http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it)) a cura del Liquidatore.

Ordina la trascrizione del decreto nel rispetto delle forme di legge a cura del Liquidatore.

Fissa nella misura di €1.654,94 mensili l'importo non compreso nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) legge n. 3/2012, in quanto da destinare al mantenimento personale e familiare del ricorrente.

Ordina al ricorrente il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione;

presenti il relativo rendiconto al termine delle operazioni;

dispone che il ricorrente proceda tempestivamente alla trasmissione al liquidatore degli importi monetari che andrà a percepire nella parte eccedente la misura del mantenimento come innanzi determinata.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Reggio Calabria, 24.03.2021

Il Giudice  
dr.ssa Tiziana Drago